



Ai componenti della  
IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati

**Osservazioni del Sindacato Italiano Lavoratori Carabinieri S.I.L.C.A.  
su proposte di legge n. AC 875-A 1060-1702 riguardanti le  
norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle forze armate**



Spett.le Commissione,

questa Associazione intende esprimersi sulle proposte di legge C. 875 (*Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*) – C. 1060 (*Disciplina della rappresentanza sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare*) – C. 1072 (*Modifiche al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e dei corpi di polizia ad ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo*) attualmente giacenti presso codesta Commissione, proponendo i necessari elementi migliorativi affinché si giunga al più presto ad una legge sui sindacati militari, tale per cui le neo costituite associazioni sindacali militari siano effettivamente in grado di perseguire la difesa dei diritti e degli interessi degli operatori e delle operatrici della forze armate, e possano avvalersi delle prerogative e degli strumenti necessari per ben operare in tal senso, al pari quantomeno delle associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile.

Analizzando il testo in Commissione, è purtroppo evidente il taglio limitativo che si intende dare alla funzionalità delle associazioni sindacali militari, con l'introduzione di vincoli che appaiono irragionevoli e che non trovano precedenti simili in nessun altro settore lavorativo, che minerebbero - qualora confermati - l'operatività e l'azione sindacale e ne snaturerebbero l'essenza.

Auspichiamo pertanto che codesta rispettabile Commissione tenga conto di quanto esposto dal S.I.L.C.A. attraverso il presente documento, del quale autorizziamo la pubblicazione, che riassume le nostre proposte ed evidenzia i punti di ricaduta del progetto di legge emendato, di modo che si possa realmente parlare di sindacati di serie A e non di associazioni professionali di mera facciata.

**Punti di maggiore criticità rilevati**

**1. Articolo 1  
comma 2  
del testo emendato  
dalla Commissione**

***Viene escluso dall'associazionismo sindacale dei militari il personale in congedo ed in riserva***

A parere di questo sindacato sarebbe invece opportuno permettere anche al personale non più in attività di potersi associare – sia perché in linea con il principio di affezione al corpo di appartenenza sempre vivo tra gli ex militari sia per il fatto che molti istituti del servizio attivo si riverberano inevitabilmente anche nel trattamento pensionistico – al quale si ritiene debba essere garantita la migliore tutela possibile, quale può essere quella di

un'organizzazione sindacale specializzata e settoriale.

Ma anche per un ragionamento di reciproca utilità, ricordato che le associazioni sindacali tra militari si finanziano esclusivamente attraverso le quote associative dei propri iscritti, condizione che rende ancora più problematico l'avvio e l'organizzazione di queste ultime, eventualmente differenziando lo stato lavorativo per la definizione della percentuale di rappresentatività.

2. Articolo 4  
comma 1  
punto *b*  
del testo emendato  
dalla Commissione

***Viene fatto espressamente divieto alle associazioni sindacali dei militari di fare sciopero***

Se da un lato ciò appare comprensibile, dall'altro è opportuno inserire alcune misure compensative, rapide adeguate e prontamente attuabili, quali procedimenti di conciliazione ed arbitrato, camere di contrattazione, procedure di raffreddamento dei rapporti sindacali, ecc. Ciò anche in linea con le decisioni del Comitato europeo dei Diritti sociali (CEDS) adottate il 22/01/2019 e pubblicate il 07/06/2019 inerenti il ricorso n. 140/2016.

3. Articolo 4  
comma 1  
lettera *d*  
del testo emendato  
dalla Commissione

***Viene stabilito che la rappresentanza di una singola categoria all'interno di un'associazione professionale a carattere sindacale tra militari non debba superare il limite del 75 per cento dei suoi iscritti***

Si ritiene irragionevole ed illegittimo l'imposizione di vincoli numerici o percentuali che possono determinare un divieto per i militari all'associazionismo sindacale, peraltro palesemente in contrasto con quanto stabilito dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 120/2018.

Tale vincolo percentuale, inoltre, mal si coniuga con la previsione del 3 per cento di rappresentanza per ruolo prevista dall'art. 13.

4. Articolo 4  
comma 1  
lettera *f*  
del testo emendato  
dalla Commissione

***Viene fatto divieto alle associazioni tra militari di fare richiami o riferimenti a organizzazioni sindacali per cui sussiste divieto di adesione***

Questa limitazione appare ingiustificata, anche perché almeno con i maggiori sindacati confederali si ritiene inevitabile un confronto o una collaborazione su diversi temi.

Si tenga peraltro presente che alcuni attuali esponenti di associazioni sindacali militari, hanno avuto trascorsi - da "civile" - in sindacati confederali o di altra natura.

Chi scrive ritiene opportuno consentire una maggiore integrazione di idee e soprattutto di mezzi e strutture tra sindacati militari e quelli ordinari, in linea con le decisioni del Comitato europeo dei Diritti sociali (CEDS) adottate il 22/01/2019 e pubblicate il 07/06/2019 inerenti il ricorso n. 140/2016.

5. Articolo 5  
comma 1  
del testo emendato  
dalla Commissione

***Divieto a trattare materie relative a: "ordinamento" – "addestramento" – "operazioni" – "settore logistico-operativo" – "rapporto gerarchico-funzionale" e "impiego del personale"***

E quindi di cosa si dovrebbe occupare un sindacato? Dei soli aspetti marginali della vita lavorativa dei militari? Si ritiene che limitare il sindacato alla trattazione di argomenti secondari, vietandone l'intervento sulle questioni prioritarie e senza nemmeno definire gli ambiti di contrattazione, concertazione e informazione, significhi rendere inutile o quantomeno inefficace l'azione delle associazioni sindacali rispetto ai tanti e reali problemi dei lavoratori e delle lavoratrici in ambito militare.

Si evidenzia infatti che il benessere di un militare non può essere totalmente

disgiunto dalla modalità del suo impiego o dal contesto logistico in cui opera, anzi.

Si propone di chiarire l'indicazione gli ambiti di intervenendo, estendendo le materie di contrattazione, concertazione e informazione previste dal contratto delle forze di polizia ad ordinamento civile, anche in considerazione del fatto che le forze di Polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia di Finanza) esercitano attività di servizio del tutto analoghe ai corpi di Polizia ad ordinamento civile, in linea con le decisioni del Comitato europeo dei Diritti sociali (CEDS) adottate il 22/01/2019 e pubblicate il 07/06/2019 inerenti il ricorso n. 140/2016.

**6. Articolo 6  
comma 2  
del testo emendato  
dalla Commissione**

***Competenze delle articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari***

In modo analogo, le materie di competenza delle articolazioni periferiche non demandano a queste alcuna autonomia nella contrattazione su materie precise, così come invece previsto per i corpi di polizia ad ordinamento civile. Più congruo appare dotare le articolazioni periferiche di una propria autonomia concertativa a livello locale su specifiche materie.

**7. Articolo 8  
commi 1-2-3-4  
del testo emendato  
dalla Commissione**

***Cariche elettive nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari – condizione per l'elezione***

Appare lesivo della libertà garantita agli iscritti ad associazioni di carattere sindacale limitare il libero accesso alle cariche interne di tali associazioni, indicando condizioni temporali di servizio o determinati requisiti, laddove l'indicazione espressa dagli associati è indice di democrazia interna e rappresentatività di tali cariche.

Si ritiene pertanto fuori luogo e fortemente condizionante nelle scelte delle associazioni intervenire così pesantemente nella loro organizzazione interna, vietando ad esempio al personale in servizio da un tempo inferiore a 5 anni di assurgere a cariche elettive sindacali, senza reali motivazioni e anche se tale personale risultasse il più idoneo (comma 1).

Tra l'altro, i limiti formulati dall'art. 8 comma 1 determinato anche il dubbio su come debbano essere considerati gli appartenenti all'ex Corpo Forestale dello Stato, transitati dal 01/01/2017 nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza e, dunque, in servizio da meno di cinque anni in corpi di polizia ad ordinamento militare. Si ritiene che per tale personale, militarizzato non per scelta, si debba pensare ad una deroga rispetto alle condizioni del presente articolo.

Allo stessa stregua, si ritiene gravemente discriminatorio vietare l'eleggibilità interna all'associazione sindacale a coloro che si trovano in aspettativa, in particolare per motivi di salute. Può capitare a qualunque dipendente di avere un problema più o meno serio di tipo sanitario nella vita lavorativa, non per questo deve essere ulteriormente penalizzato (comma 2).

Inoltre, risulta necessario chiare quali siano le funzioni o gli incarichi di comando, poiché al personale che svolge o potrebbe svolgere tali funzioni verrebbe preclusa l'eleggibilità interna all'associazione sindacale (comma 2).

Tale enunciato andrebbe meglio specificato e ristretto ai comandi a livello dirigenziale che sono appunto le controparti naturali di una trattativa sindacale. Per altri tipi di comando, come ad esempio quello di una Stazione di Carabinieri, appare una limitazione eccessiva che escluderebbe dalle cariche elettive gran parte degli appartenenti ai ruoli marescialli e ufficiali dell'Arma, ruoli privi di una responsabilità di contrattazione o concertazione nelle materie previste. Appare evidente che non tutti i ruoli di comando sono

uguali e l'esclusione da cariche elettive dovrebbe riguardare solo quei dirigenti che hanno potere di spesa, allo scopo di evitare conflitti d'interesse.

Infine, rispetto agli ulteriori limiti indicati nei commi 3 e 4, si ribadisce come le associazioni sindacali debbono essere libere di stabilire, attraverso i propri statuti o altre regole interne, la durata delle cariche elettive, del numero di mandati e di chi, democraticamente eletto, porre in distacco, nell'ottica della libertà sindacale garantita dall'articolo 39 della Costituzione, che testualmente recita: "L'organizzazione sindacale è libera [cfr. art. 18]. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. E' condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica."

**8. Articolo 11**  
**comma 4**  
**lettere a e b**  
**del testo emendato**  
**dalla Commissione**

***Procedure di contrattazione***

Viene fatto riferimento per le materie oggetto di contrattazione sindacale agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo n. 195/1995 a seconda se si tratti di Forza armata o di polizia a ordinamento militare. Tra le materie comprese in questi due articoli quasi speculari, viene inserita la salubrità degli spacci e delle mense, cosa più che giusta se non fosse che oggetto di contrattazione dovrebbe essere anche la salubrità di altri ambienti di una caserma, come gli alloggi del personale, i bagni, gli uffici, i magazzini, ecc.

**9. Articolo 13**  
**comma 1**  
**del testo emendato**  
**dalla Commissione**

***Rappresentatività***

Il raggiungimento della percentuale minima del 5% di iscritti rapportati alla forza effettiva complessiva dell'arma di appartenenza, al fine della rappresentatività delle associazioni sindacali, e' altamente limitante in quanto molto difficilmente un'associazione sindacale, soprattutto in fase iniziale, potrà rispondere a questo requisito.

Tale parametro è peraltro ingiustificatamente differente da quello utilizzato in tutti gli altri comparti e per i corpi di polizia ad ordinamento civile, laddove la rappresentatività è garantita a sindacati che raggiungono il 5% di iscritti rapportati alla base sindacalizzata.

Inoltre, ancor più irrealizzabile oltre che inaccettabile, appare il requisito di annoverare tra i propri iscritti almeno il 3% della forza effettiva del personale di tutti i ruoli. Facendo un esempio su una forza complessiva di 100.000 militari, la rappresentatività sarebbe garantita ad associazioni sindacali con almeno 5.000 iscritti, dei quali ogni categoria deve essere rappresentata da una percentuale obbligatoria, onere che non solo risulta del tutto irrazionale ma praticamente impossibile.

L'insieme dei vincoli e paletti proposti, difformi e decisamente stringenti rispetto ad ogni altro ambito lavorativo, impedirebbero, di fatto, alle neo costituite e nascenti associazioni sindacali militari sindacati la possibilità di svolgere le proprie funzioni e ne pregiudicherebbero la stessa esistenza, contrastando con la sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018 e le decisioni del Comitato europeo dei Diritti sociali (CEDS) adottate il 22/01/2019 e pubblicate il 07/06/2019 inerenti il ricorso n. 140/2016.

**10. Articolo 14**  
**comma 1**  
**lettera b**  
**del testo emendato**  
**dalla Commissione**

***Tutela e diritti***

Si parla dei trasferimenti dei rappresentanti sindacali solo previa intesa con l'associazione professionale di carattere sindacale di appartenenza del militare, salvo alcuni casi straordinari di necessità e urgenza, anche per dichiarazione dello stato d'emergenza. Tale eccezione per la sua formulazione vaga e generica, a nostro avviso appare uno strumento troppo flessibile, utilizzabile per giustificare eventuali trasferimenti punitivi di rappresentanti sindacali. Si

reputa necessario specificare meglio i motivi, oppure limitare nel tempo un eventuale trasferimento deciso per esigenze straordinarie.

**11. Articolo 16  
del testo emendato  
dalla Commissione**

***Delega al Governo per il coordinamento normativo e regolamenti di attuazione***

Si ritiene opportuno proporre, oltre ai previsti distacchi e permessi sindacali, l'equiparazione al turno di servizio in caso l'attività sindacale venga svolta per effetto di convocazione da parte dell'Amministrazione di appartenenza, così come avviene negli altri ambiti e per le associazioni sindacali delle forze di polizia ad ordinamento civile, o di organismi istituzionali.

**12. Articolo 17  
comma 3  
del testo emendato  
dalla Commissione**

***Giurisdizione***

La previsione di affidare la competenza esclusiva al giudice amministrativo per le cause relative a comportamenti antisindacali è di estremo nocimento, data la complessità del procedimento amministrativo, nonché dei suoi costi e dei tempi di trattazione rispetto alla analoga procedura davanti ad un giudice ordinario, rendendo estremamente difficile e oneroso la rimozione degli stessi comportamenti antisindacali, inclusi trasferimenti, mancata applicazione degli accordi, rifiuto di accordare permessi per assemblee, permessi e distacchi di rappresentanti sindacali in carica, ecc.

Si fa presente che, oltre ai costi elevati, le tempistiche dei TAR non permettono la trattazione di controversie in tempi compatibili alla reale efficacia dell'azione, contrariamente a quanto avviene con i Tribunali del Lavoro, laddove il Giudice risolve i conflitti in tempi ragionevolmente brevi.

Le condotte antisindacali per tutto il mondo del lavoro sono affidate al Giudice del Lavoro, anche per le forze di polizia ad Ordinamento civile, in diritto pubblico.

La previsione di stabilire per le sole Forze armate ed i corpi di polizia militari una competenza diversa e molto più penalizzante, in materia di comportamenti antisindacali in capo al giudice amministrativo anziché a quello civile, risulta effettivamente una evidente disparità di trattamento rispetto alle altre polizie statali. che costituisce una pregiudiziale nei confronti dei Sindacati militari e di tutti i loro iscritti rispetto a quanto succede nel resto del Comparto e del mondo lavorativo.

Si ringrazia per l'attenzione.

Torino, 26 Novembre 2019

**Sindacato Italiano Lavoratori Carabinieri**